

**INTESA PER L'OFFERTA DI UN SERVIZIO EDUCATIVO DESTINATO
AI BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI (SEZIONI PRIMAVERA)
Anno educativo 2024/2025**

l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, rappresentato dal Direttore generale, **Anna Paola Sabatini**,

e la Regione Lazio, rappresentata dal Direttore regionale per l'Inclusione sociale, **Ornella Guglielmino**,

- VISTO** l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di *“progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età” e la definizione di “livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido [...]*;
- VISTA** la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370, in materia di asili nido e fondi a destinazione vincolata;
- VISTI** gli accordi sanciti dalla Conferenza unificata il 14 giugno 2007 (Rep. atti n. 44/CU) e il 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 40/CU), con cui è stata data attuazione al predetto art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, per l'attivazione di un servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e 36 mesi, da aggregare a strutture educative di scuole dell'infanzia o di asili nido;
- VISTO** l'art. 2, comma 3, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, recante *“Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione, ai sensi dell'art. 64 comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO** l'Accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 1° agosto 2013, (rep. atti n. 83/CU), relativo all'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, c.d. “sezioni primavera”, rinnovato dall'Accordo di conferma biennale della Conferenza unificata del 30 luglio 2015 (rep. atti n. 78/CU), e dagli Accordi di conferma annuale della ridetta Conferenza unificata del 27 luglio 2017 (rep. atti n. 86/CU), del 18 ottobre 2018 (rep. atti n. 101/CU), del 1° agosto 2019 (rep. atti n. 83/CU), del 6 agosto 2020 (rep. atti n. 106/CU), del 22 settembre 2021 (rep. atti n. 132/CU) del 28 settembre 2022 (rep. atti n. 162/CU) e, da ultimo, del 26 luglio 2023 (rep. atti n. 106/CU);

- VISTA** l'Intesa Repertorio (rep. atti n. 82/CU) dell'8 luglio 2021, sullo schema di Delibera del Consiglio dei ministri recante adozione del "Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021- 2025";
- VISTO** in particolare, l'art. 2, comma 1, del sopracitato Accordo quadro in Conferenza Unificata del 1° agosto 2013, (rep. atti n.83/CU), il quale prevede apposite intese, per il funzionamento delle "sezioni primavera", tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali, sentite le ANCI regionali;
- VISTO** il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, recante "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni", a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. e, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ed in particolare l'articolo 2, comma 3, lett. b);
- VISTA** la Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7, con la quale sono state emanate disposizioni in ordine al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia, ed in particolare l'art. 37 rubricato "Sezioni primavera";
- VISTO** l'Accordo in Conferenza unificata del 26 luglio 2023, (rep. atti 106/CU), ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di conferma annuale dell'Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni, sancito dalla Conferenza unificata il 1° agosto 2013, (rep. atti n.83/CU);
- VISTO** il Decreto direttoriale del 5 gennaio 2024, n. 22, con il quale il Ministero dell'istruzione e del merito, in ordine al contributo per le sezioni primavera nell'esercizio finanziario 2024, ha comunicato lo stanziamento della somma di € 9.907.187,00 sul capitolo 1466/1 del bilancio dello Stato e disposto l'assegnazione dei fondi secondo il piano di riparto allegato al decreto stesso, destinando all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio la somma di € 753.955,71, da utilizzare per il finanziamento delle "sezioni primavera" in possesso dei requisiti di cui all'Accordo quadro (rep. atti n. 83/CU) del 1° agosto 2013 confermato annualmente;
- VISTO** il DDG 2046 del 2 ottobre 2024 con cui viene istituito il Tavolo tecnico interistituzionale con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di iniziative di supporto all'esperienza, composto da rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale e della Regione Lazio ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) dell'Accordo quadro del 1° agosto 2013, (rep. atti 83/CU);
- VISTO** il DGR n. 520 della Regione Lazio del 2023 contenente il programma triennale 2024/2026 per i servizi educativi per l'infanzia;

RILEVATA la necessità di provvedere alla definizione dell'Intesa di cui all'art. 2 dell'Accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 1° agosto 2013, (rep. atti n. 83/CU);

SOTTOSCRIVONO LA PRESENTE INTESA

Articolo 1 Oggetto e finalità

Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 2, comma 3, lett.b del D.lgs. 65/2017, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi per l'annualità 2024/2025.

L'offerta è da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia statali e paritarie (comunali e private paritarie), di nidi d'infanzia gestiti direttamente dal Comune o da soggetti in convenzione con i Comuni ovvero dagli stessi appositamente autorizzati, e concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia, contribuendo alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.

Articolo 2 Soggetti beneficiari e gestione del servizio

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e la Regione Lazio definiscono l'offerta territoriale di cui al precedente articolo includendovi prioritariamente le istituzioni educative autorizzate dal Comune ed in possesso:

- dei requisiti di accesso enucleati all' articolo 3 della presente intesa,
- dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di appartenenza;
- di un progetto educativo approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Articolo 3 Requisiti

Il possesso dei requisiti è condizione essenziale per l'autorizzazione al funzionamento delle sezioni primavera per l'annualità 2024/25, per il prosieguo della loro attività e per la conseguente erogazione del contributo pubblico.

Le richieste di contributo, che potranno afferire all'attivazione di percorsi di sezioni primavera limitatamente all'annualità 2024/25, dovranno essere accompagnate dal preventivo atto autorizzativo

del Comune quale ente “regolatore” del servizio e dovranno essere altresì tenute agli atti a cura del legale rappresentante dell’istituzione educativa interessata.

Il Comune provvede al rilascio della citata autorizzazione sulla base della sussistenza dei requisiti di seguito elencati e con riferimento ai servizi educativi e di istruzione funzionanti nel proprio territorio.

1. Condizione per il funzionamento delle “sezioni primavera”, nonché per l’accesso al finanziamento pubblico, è l’acquisizione preventiva del parere favorevole del Comune competente, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. d dell’Accordo quadro sancito dalla Conferenza unificata in data 1° agosto 2013, (rep. Atti 83/CU). Tale parere è vincolante.
2. I progetti educativi delle “sezioni primavera”, al fine di assicurare qualità e funzionalità del servizio, devono rispondere ai seguenti criteri generali:
 - a. gestione dell’offerta da parte del pluralismo istituzionale che caratterizza il settore in ambito regionale, nella valorizzazione del principio di sussidiarietà;
 - b. qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge;
 - c. integrazione, sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell’infanzia, nido) sulla base di specifici progetti;
 - d. l’ammissione alla frequenza al compimento dei due anni d’età per i nati tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2024, e l’iscrizione di bambini che compiono i 24 mesi d’età tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, fatta salva diversa intesa regionale o secondo modalità e tempi definiti localmente;
 - e. presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.;
 - f. allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l’ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
 - g. specificità del progetto di continuità educativa come progettualità di raccordo/continuità e connessione dei processi educativi attraverso forme innovative con le strutture educative afferenti dedicate ai bambini da 0-6 anni e anche attraverso specifiche forme di aggiornamento del personale;
 - h. orario di funzionamento flessibile in base alle diverse esigenze dell’utenza e alla qualità di erogazione del servizio compreso tra un minimo di cinque e un massimo di otto ore giornaliere, articolato su 5 o 6 giorni settimanali;
 - i. dimensione contenuta del gruppo omogeneo di età che può variare, di massima, tra i dieci e i venti bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato (sono ammesse deroghe per i territori montani e delle piccole isole o per specifiche situazioni territoriali in base all’art. 2, comma 3, punto e) del citato Accordo quadro del 01 agosto 2013, (rep. atti 83/CU);
 - j. rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini orientativamente non superiore al rapporto 1 a 10, definito tenendo conto dell’età dei bambini,

- dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
- k. impiego di personale professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione. Il personale educativo, docente ed ausiliario deve essere in regola con le norme contrattuali vigenti;
 - l. predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti;
 - m. allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, a livello regionale, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del servizio.
3. La valutazione del possesso dei requisiti per il funzionamento dell'istituzione educativa e per l'accesso al contributo pubblico è svolta da un apposito gruppo di lavoro presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Articolo 4

Risorse pubbliche ed erogazione del contributo

1. Le scuole statali e paritarie (comunali e private), quali soggetti in convenzione con i Comuni o dagli stessi autorizzati possono richiedere il contributo per il servizio educativo delle "sezioni primavera", subordinatamente al possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente.
2. Il finanziamento da erogare annualmente alle singole istituzioni educative per le "sezioni primavera" è quantificato, nei limiti delle disponibilità finanziarie statali e regionali, in proporzione alla durata oraria del servizio ed alla quantità di bambini frequentanti, nella seguente misura:
 - 30% in ragione del numero di ore settimanali di funzionamento
 - 70% in ragione del numero dei bambini iscritti e frequentanti.
3. Il finanziamento pubblico, quale contributo per il funzionamento delle "sezioni primavera" presenti sul territorio regionale, è composto dal contributo statale assegnato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale d'istruzione - e dal contributo della Regione Lazio, di cui alle premesse.
4. Il piano di riparto dei finanziamenti statali destinati alle "sezioni primavera" è predisposto dall'Ufficio Scolastico Regionale, mentre, sulla base dei medesimi criteri, la Regione Lazio provvede al riparto dei contributi regionali.
5. L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Lazio provvederanno alla liquidazione del rispettivo contributo.
6. Resta salva la possibilità, per le istituzioni educative di attivare, senza oneri per lo Stato, progetti valutati positivamente ma non finanziati per raggiunto limite delle risorse.
7. Si conviene sulla importanza del ruolo dei Comuni, quali regolatori del servizio, per l'attivazione delle misure di accompagnamento e per il sostegno alla qualificazione dell'offerta educativa.

Articolo 5

Contributo delle famiglie

Il contributo richiesto alle famiglie che usufruiscono del servizio educativo deve essere contenuto in una fascia parametrica che si colloca tra le rette per la frequenza delle scuole dell'infanzia e quelle richieste per i nidi dell'infanzia, con particolare riguardo alle particolari esigenze della fascia di età dei bambini (alimentazione, cura, riposo, pulizia dei locali, ecc).

Le rette vengono rimosse, di norma, dai soggetti gestori e/o dai comuni che forniscono i servizi di supporto e sono rapportate per tutte le tipologie di istituzioni educative all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

La contribuzione delle famiglie è comprensiva dell'eventuale quota per i pasti.

In considerazione di particolari condizioni socio-economiche della famiglia, il soggetto gestore del servizio può disporre l'esonero totale o parziale dalla contribuzione.

Articolo 6 Controlli e monitoraggio

L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Lazio si riservano di effettuare controlli presso le istituzioni interessate sul funzionamento delle "sezioni primavera" e sul corretto impiego delle risorse finanziarie, destinate esclusivamente a retribuzione del personale docente/educativo e a spese per materiale e attrezzature.

Articolo 7 Validità

La presente Intesa ha validità per l'anno educativo 2024/25 ed è prorogabile su accordo di ambo le parti.

Roma lì

P. l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Il Direttore generale
Anna Paola Sabatini

P. la Regione Lazio
Il Direttore regionale
Ornella Guglielmino